

Università di Macerata / Facoltà di Economia
A.A. 2010 / 2011

Materiali del Corso
Tecniche del Commercio Internazionale 1-A
PARTE 1)

Dispensa n.2
ORIGINE PREFERENZIALE

Prof. Alberto Ghelfi
Avvocato e Doganalista

diritti di riproduzione riservati / n. pagine: 30

SOMMARIO

1. Scopi e funzioni dell'origine preferenziale;
2. Accordi di libero scambio commerciale tra Comunità europea e Paesi terzi;
3. Capire ed applicare le regole di origine preferenziale;
4. Cumulo bilaterale, cumulo euro-mediterraneo e altre forme di cumulo regionale;
5. Accordi di libero scambio commerciale in vigore tra Paesi extracomunitari.

AVVERTENZE:

- La maggior parte delle fonti normative in materia di origine preferenziale sono contenute nei singoli accordi di associazione e libero scambio commerciale in vigore tra Unione europea e Paesi terzi e tra Paesi terzi.
- A fronte di identici prodotti e identiche circostanze, ogni singolo accordo può prevedere regole di origine diverse.
- Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, si farà riferimento all'accordo U.E. / Tunisia, ma per una corretta analisi di ogni singolo caso di traffico si raccomanda la consultazione del o dei singoli accordi preferenziali applicabili.

SISTEMA DI SCAMBI PREFERENZIALI DI CUI E' PARTE L'UNIONE EUROPEA

L'origine preferenziale è prevista e disciplinata da trattamenti unilaterali o trattati di libero scambio conclusi tra Comunità europea e Messico, Cile, Sud Africa, Croazia, Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Isole Faer oer, Israele, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Algeria, Marocco, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Turchia, Moldavia, Paesi A.C.P. (Africa, Caraibi, Pacifico), Paesi e Territori d'Oltremare (P.T.O.M.), Paesi beneficiari del Sistema unilaterale di Preferenze Generalizzate (S.P.G.)

Accordi di libero scambio con altri Paesi sono in corso di negoziazione (ad esempio U.E. / MERCOSUR; U.E. / Corea del Sud)

FUNZIONI DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

I trattati di libero scambio commerciale e associazione, gli accordi di partenariato e le concessioni unilaterali prevedono, tra gli altri, i seguenti benefici economici:

- esenzione o progressiva eliminazione dei dazi doganali all'importazione;
- abolizione delle misure restrittive di politica commerciale all'importazione;

Alcuni Accordi simmetrici, riconoscono un identico trattamento preferenziale ai prodotti originari di entrambi i Paesi accordisti.

Alcuni Accordi asimmetrici, riconoscono un diverso trattamento preferenziale ai prodotti originari dei Paesi accordisti.

CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Le condizioni per ottenere il trattamento preferenziale sono:

- l'acquisizione dell'origine preferenziale dei prodotti esportati / importati;
- il trasporto diretto e documentato dei prodotti dal Paese di origine verso il Paese di importazione che riconosce il trattamento preferenziale;
- la prova documentale dell'origine preferenziale dei prodotti esportati / importati;

REGOLE ESSENZIALI DI ORIGINE PREFERENZIALE

Beneficiano del trattamento preferenziale esclusivamente i prodotti:

- A) interamente ottenuti nel paese beneficiario;
- B) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime originarie di un Paese terzo ma sufficientemente lavorate;
- C) ottenuti nel Paese beneficiario a partire da materie prime di origine preferenziale dell'altro Paese accordista dove i prodotti finiti sono importati (CUMULO BILATERALE)
- D) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO DIAGONALE
- E) Ottenuti nel Paese beneficiario in regime di CUMULO TOTALE

PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

Si considerano interamente ottenuti nel Paese beneficiario:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A CONFERIRE L'ORIGINE

Si considerano insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

LAVORAZIONI SEMPRE INSUFFICIENTI A CONFERIRE L'ORIGINE

- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione degli animali.

LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREMESSA GENERALE

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

I prodotti che non sono interamente ottenuti, si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'interno di appositi elenchi tecnici allegati ad ogni accordo di libero scambio o alle norme doganali di base.

Le condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a questi materiali.

LAVORAZIONI SUFFICIENTI

DEFINIZIONI PRELIMINARI

1. per «**valore in dogana**» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
2. per «**prezzo franco fabbrica**» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Tunisia— nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
3. per «**valore dei materiali**» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Tunisia
4. per «**valore dei materiali originari**» si intende il valore di detti materiali definito, al punto 3
5. per «**valore aggiunto**» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Tunisia;

LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI : *ESEMPIO N.1*

**Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle
voci da 8456 a 8466**

Sono di origine preferenziale se:

- Ottenute nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria (*o extra Tunisia*) di **valore** all'importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (*comunitaria o tunisina*) della macchina completa.

NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l'origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.

LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI: *ESEMPIO N.2*

CAPi di abbigliamento diversi da quelli a maglia (Cap. 62 Tariffa Doganale):

Sono di origine preferenziale se:

Ottenuti nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da filati

LIMITATAMENTE AI PRODOTTI: *Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli, ricamati:*

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI : ESEMPIO N.3

TRASFORMATORI ELETTRICI DELLA V.D. 85.04 (diversi da quelli destinati a macchine per l'elaborazione delle informazioni)

Sono di origine preferenziale se:

- Ottenuti nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria (*o extra Tunisia*) ma **classificati** ad una voce doganale diversa da 85.04 e di **valore** all'importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (*comunitaria o tunisina*) del trasformatore finito.

OPPURE

- Ottenuti nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria (*o extra Tunisia*) ma di **valore** all'importazione inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica (*comunitaria o tunisina*) del trasformatore finito

NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l'origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.

LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI : ESEMPIO N.4

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni della v.d. 85.01

Sono di origine preferenziale se:

- Ottenuti nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria (*o extra Tunisia*) di **valore** all'importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (*comunitaria o tunisina*) del motore finito ed a condizione che valore di tutti i materiali eventualmente classificati alla voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

OPPURE

- Ottenuti nella Comunità europea (*o in Tunisia*) a partire da materie prime e parti di origine extracomunitaria (*o extra Tunisia*) ma di **valore** all'importazione inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica (*comunitaria o tunisina*) del prodotto finito.

NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l'origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.

LE LAVORAZIONI SUFFICIENTI PREVISTE DALLE REGOLE APPLICABILI AI SINGOLI PRODOTTI - ESEMPIO N.5

ALTRI MOBILI DELLA V.D. 94.03

Sono di origine preferenziale i prodotti:

- interamente ottenuti nella Comunità (o in altro Paese accordista)

OPPURE

- Ottenuti nella Comunità a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

OPPURE

- Ottenuti nella Comunità a partire da materiali o parti di origine extracomunitaria ma di **valore** all'importazione inferiore al 40% del prezzo franco fabbrica (fabbrica comunitaria) del trasformatore finito

NOTA: la regola di origine preferenziale prevede espressamente che NON conferisce l'origine preferenziale il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti.

LE CONDIZIONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 1

Clausola denominata “NO DRAWBACK” - 1

I materiali non originari del Paese A, utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari del Paese A per i quali è rilasciata una prova dell'origine, non possono beneficiare nel Paese A di alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

Il divieto si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nel Paese A ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

LE CONDIZIONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 1

Clausola denominata “NO DRAWBACK”- 2

- L'esportatore del Paese A di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili (*ammettendo anche il caso di un dazio applicabile con aliquota 0%*) a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
- La clausola del NO DRAWBACK si applica unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo e non esclude l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

LE CONDIZIONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 2

Prova del trasporto diretto delle merci.

Il trattamento preferenziale si applica unicamente ai prodotti trasportati direttamente dal Paese di origine al Paese che concede il trattamento preferenziale.

Il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

LE CONDIZIONI ACCESSORIE PER OTTENERE LA PREFERENZA / 2

Prova del trasporto diretto delle merci.

La prova del trasporto diretto è rappresentata da:

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito;

oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) un'esatta descrizione dei prodotti;

ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito;

oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

REGOLA DI ORIGINE PREFERENZIALE DENOMINATA “CUMULO”

CUMULO BILATERALE

Quasi tutti gli accordi bilaterali di libero scambio commerciale contengono una norma di origine preferenziale, denominata CUMULO BILATERALE, alternativa a quelle indicate nell'allegato tecnico.

Sono considerati di origine preferenziale anche i prodotti ottenuti nel Paese beneficiario X a partire da materie prime di origine preferenziale dell'altro Paese accordista dove i prodotti finiti saranno importati.

In questo caso:

- non è necessaria una lavorazione secondo la regola di origine ordinaria prevista per ogni classe di prodotti;
- è necessaria e sufficiente una lavorazione superiore a quelle considerate sempre insufficienti.

Forme di cumulo bilaterale sono previste anche dalle norme che regolano le preferenze unilaterali concesse dalla Comunità europea all'importazione di prodotti originari, ad esempio, di:

- PAESI beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate
- Paesi A.C.P. / Africa Caraibi Pacifico / Nuovi Accordi in corso

CUMULO DIAGONALE EURO-MEDITERRANEO

Una particolare forma di cumulo è prevista dall'insieme degli accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra i seguenti Paesi:

Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Isole Faer oer, Israele, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Algeria, Marocco, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Turchia

I prodotti ottenuti in uno dei Paesi euromediterranei a partire da materiali o semilavorati di origine preferenziale di un altro Paese euromediterraneo è considerato di origine preferenziale alla minima condizione che tali materiali siano sottoposti a lavorazioni superiori a quelle insufficienti.

Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Paese euromediterraneo A non superano le lavorazioni insufficienti, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese A soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi accordisti

In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese euromediterraneo che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati

I prodotti originari di uno dei paesi euromediterranei che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Paese A, conservano la propria origine preferenziale quando sono esportati in ogni altro Paese euromediterraneo.

CUMULO EURMED: PRECISAZIONI

I cumulo può essere applicato soltanto a condizione che:

- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
- b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal Protocollo U.E. / Tunisia;
- c) siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e in Tunisia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

CUMULO DIAGONALE EURO-MEDITERRANEO: TAVOLA SINOTTICA DEI PROTOCOLLI N VIGORE

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	EU	DZ	CH(EFTA)	EG	FO	IL	IS(EFTA)	JO	LB	LI(EFTA)	MA	NO(EFTA)	PS	SY	TN	TR
EU		1.11.2007	1.1.2006	1.3.2006	1.12.2005	1.1.2006	1.1.2006	1.7.2006		1.1.2006	1.12.2005	1.1.2006			1.8.2006	(¹)
DZ	1.11.2007															
CH(EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	1.9.2007
EG	1.3.2006		1.8.2007				1.8.2007	6.7.2006		1.8.2007	6.7.2006	1.8.2007			6.7.2006	1.3.2007
FO	1.12.2005		1.1.2006				1.11.2005			1.1.2006		1.12.2005				
IL	1.1.2006		1.7.2005				1.7.2005	9.2.2006		1.7.2005		1.7.2005				1.3.2006
IS(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.11.2005	1.7.2005		17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.3.2006	1.9.2007
JO	1.7.2006		17.7.2007	6.7.2006		9.2.2006	17.7.2007			17.7.2007	6.7.2006	17.7.2007			6.7.2006	
LB			1.1.2007				1.1.2007			1.1.2007		1.1.2007				
LI(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	1.9.2007
MA	1.12.2005		1.3.2005	6.7.2006			1.3.2005	6.7.2006		1.3.2005		1.3.2005			6.7.2006	1.1.2006
NO(EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.12.2005	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005				1.8.2005	1.9.2007
PS																
SY																
TN	1.8.2006		1.6.2005	6.7.2006			1.3.2006	6.7.2006		1.6.2005	6.7.2006	1.8.2005				1.7.2005
TR	(¹)		1.9.2007	1.3.2007		1.3.2006	1.9.2007			1.9.2007	1.1.2006	1.9.2007			1.7.2005	

(¹) Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.

Per i prodotti carbosiderurgici, la data di applicazione è il 1° marzo 2009.

PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale è concesso a condizione che le merci siano scortate da una delle seguenti prove documentali:

- certificato di circolazione EUR.1;
- certificato di circolazione EUR.MED
- certificato di origine FORM A (relativamente alle sole preferenze unilaterali concesse all'importazione dei prodotti originari dei Paesi beneficiari del Sistema di Preferenze Generalizzate / S.P.G.
- dichiarazione sostitutiva del certificato EUR. 1 o EUR.MED apposta dall'esportatore all'interno della fattura o packing list secondo una formula precisa.

Tutte le prove di origine preferenziale possono essere verificate a posteriori.

Il controllo a posteriori è normalmente richiesto dall'Autorità doganale del Paese di importazione all'Autorità doganale del Paese di esportazione.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE DEL FORNITORE

L'esportatore comunitario di merci, fornite da altre imprese comunitarie o turches e non trasformate, che desidera richiedere il certificato di origine EUR.1 o EUR.MED oppure desidera sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva EUR.1 o EUR.MED su fattura, deve preventivamente ottenere dai propri fornitori una apposita dichiarazione di origine preferenziale.

Si tratta in particolare della dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale.

Il fornitore rimane responsabile (o corresponsabile insieme all'esportatore) di fronte alle autorità doganali o penali relativamente ai certificati di origine preferenziali sottoposti al controllo.

UNIONE DOGANALE COMUNITA' EUROPEA / TURCHIA

Comunità europea e Turchia formano una UNIONE DOGANALE ed applicano una identica Tariffa Doganale.

I prodotti di qualunque origine immessi in libera pratica in Turchia possono successivamente essere importati nella Comunità in esenzione daziaria, purché scortati dal certificato A.TR, che non è un certificato di origine delle merci.

Relativamente ai prodotti agricoli ed a gran parte dei prodotti siderurgici lo scambio tra Comunità e Turchia esula dall'Unione doganale ed è regolato da preferenze basate sull'origine delle merci.

La Turchia fa parte del sistema di origine preferenziale denominato Cumulo euro-mediterraneo, poiché ha concluso accordi di libero scambio con i vari Paesi mediterranei ed i Paesi EFTA.

ACCORDI REGIONALI DI LIBERO SCAMBIO TRA PAESI EXTRACOMUNITARI

La pratica degli accordi bilaterali o plurilaterali di libero scambio è diffusa nei 5 continenti.

Anche gli accordi di libero scambio tra Paesi extracomunitari si fondano su norme di origine, trasporto diretto, certificazione, cumulo dell'origine.

I Paesi che fanno parte di accordi di libero scambio extracomunitari sono spesso legati alla Comunità europea da separati accordi di libero scambio.

Conoscere tutti gli accordi di libero scambio di cui è parte un Paese extracomunitario fornitore o produttore per conto di una impresa comunitaria, significa poter beneficiare di trattamenti preferenziali all'importazione in vari Paesi e mercati.

ALCUNI ACCORDI REGIONALI EXTRACOMUNITARI DI LIBERO SCAMBIO:

N.A.F.T.A. : Stati Uniti d'America, Messico, Canada.

EFTA European Free Trade Association: Iceland Liechtenstein Norway Switzerland

ASEAN	Free	Trade	Area:
Brunei Darussalam Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam.			

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa:

Angola, Burundi, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Djibouti, Egitto, Eritrea, Ethiopia Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda Zambia, Zimbabwe

MERCOSUR / Southern Common Market:

Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Venezuela

GCC Gulf Cooperation Council: Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates

PAN-ARAB / Pan-Arab Free Trade Area:

Bahrain, Egypt, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libya, Marocco, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, U.A.E., Yemen.